

IPSOA

40 ANNI

Il Fallimento e le altre procedure concorsuali

Mensile di giurisprudenza e dottrina

ISSN 0394-2740 - ANNO XL - Direzione e redazione - Via dei Missaglia, n. 97 - 20142 Milano (MI)

11/2018

 edicolaprofessionale.com/ilfallimento

Accantonamenti nel concordato preventivo

**Compensi al professionista del curatore
del fallimento**

**Fallimento e inammissibilità
del concordato preventivo**

DIRETTORE SCIENTIFICO
Giovanni Lo Cascio

COMITATO DI DIREZIONE
Raffaella Brogi
Giacomo D'Attorre
Francesco De Santis
Massimo Fabiani
Alberto Guiotto
Giovanni Battista Nardecchia
Adriano Patti

COMITATO SCIENTIFICO
Luigi Abete, Giuseppe Bozza,
Luigi D'Orazio, Patrizia De Cesari,
Antonino Dimundo, Massimo Ferro,
Luciano Panzani, Giorgio Tarzia

TARIFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO



Wolters Kluwer



In occasione dei **40 anni** della Rivista il Fallimento e le altre procedure concorsuali

Wolters Kluwer presenta il Convegno **CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE PREVENTIVE**

Milano, **3 dicembre 2018** ore 10.30
Palazzo Castiglioni - Sala Orlando, Corso Venezia 47/49

Programma

Saluti del Direttore scientifico: **Giovanni Lo Cascio**

Saluti dell'Editore

PRIMA SESSIONE ore 11.00 - 13.30

Crisi d'impresa, allerta e soluzioni alternative

Moderatore: **Renato Rordorf** - Discussant: **Massimo Ferro, Alberto Guiotto**

Profili societari: gruppi, responsabilità degli organi

Moderatore: **Lorenzo Stanghellini** - Discussant: **Giacomo D'Attorre, Antonio Rossi**

Profili processuali: processo e procedimenti

Moderatore: **Francesco De Santis** - Discussant: **Massimo Montanari, Ilaria Pagni**

SECONDA SESSIONE ore 14.30 - 18.30

Concordato preventivo

Moderatore: **Giovanni Battista Nardecchia** - Discussant: **Marco Arato, Raffaella Brogi**

Liquidazione giudiziale

Moderatore: **Adriano Patti** - Discussant: **Giuseppe Bozza, Alida Paluchowski**

Sovraindebitamento

Moderatore: **Giannino Bettazzi** - Discussant: **Alberto Crivelli, Luigi D'Orazio**

Prospettiva europea e riflessi sull'ordinamento italiano

Moderatore: **Luciano Panzani** - Discussant: **Patrizia De Cesari, Ubalda Macrì**

Ciò che la legge non dice... Massimo Fabiani

Y63HBCL

Partecipazione: libera e gratuita previa iscrizione sul sito

legacy.ipsoa.it/eventi/40annirivistailfallimento

Crediti formativi: il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano riconosce n. 4 c.f. In corso di accreditamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano e l'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Segreteria organizzativa.

Scuola di formazione Ipsoa - Tel. 02.824761 - email formazione.ipsoa@wki.it

Registrazione dei partecipanti: dalle ore 9:15



Wolters Kluwer

When you have to be right



OPINIONI

Fallimento	LA DISCIPLINA DELL'INSOLVENZA TRANSFRONTALIERA COME FATTORE ESSENZIALE DI UNA MODERNA RIFORMA DELLE CRISI D'IMPRESA di <i>Chiara Lunetti</i>	1225
-------------------	--	-------------

IN ITINERE

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI a cura di <i>Massimo Ferro</i>	1237
--	-------------

GIURISPRUDENZA

Europea

Insolvenza transfrontaliera	Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 6 giugno 2018, causa C-250/17 GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA PRINCIPALE DI INSOLVENZA STRANIERA SUI PROCEDIMENTI PENDENTI NEL NUOVO REG. EUROPEO 2015/848 commento di <i>Ilaria Queirolo e Stefano Dominelli</i>	1241 1244
------------------------------------	--	----------------------------

Legittimità

Liquidazione coatta amministrativa	Cassazione Civile, Sez. I, 30 aprile 2018, n. 10383 L.C.A.: IL DIVIETO, DETTATO PER GLI ENTI PUBBLICI, DI ACCERTAMENTO PREVENTIVO DELLO STATO DI INSOLVENZA VALE ANCHE PER L'ACCERTAMENTO SUCCESSIVO commento di <i>Marina Spiotta</i>	1256 1258
Fallimento	Cassazione Civile, Sez. VI-1, 13 aprile 2018, n. 9242, ord. ACCORDO SUI COMPENSI E DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DELEGATO EX ART. 25, COMMA 1, N. 6, L.FALL. commento di <i>Stanislao De Matteis e Marco Pugliese</i>	1265 1266
Concordato preventivo	Cassazione Civile, Sez. I, 23 marzo 2018, n. 7379, ord. SULLA REVOCA DELL'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO E SUL RELATIVO FONDAMENTO GIURIDICO commento di <i>Niccolò Nisivoccia</i>	1273 1275
Fallimento	Cassazione Civile, Sez. I, 12 marzo 2018, n. 5901, ord. L'EFFETTO DEVOLUTIVO DEL RECLAMO CONTRO LA SENTENZA DI FALLIMENTO E I RAPPORTI CONCORDATO PREVENTIVO-FALLIMENTO commento di <i>Roberta Tiscini</i>	1283 1284
	Cassazione Civile, Sez. I, 19 febbraio 2018, n. 3957, ord. REVOCA DEL FALLIMENTO ED IMPROCEDIBILITÀ DELLE LITI PASSIVE PENDENTI commento di <i>Laura Baccaglini</i>	1290 1292

Merito

Sovraindebitamento	Tribunale di Udine 14 maggio 2018 (ud. 14 maggio 2018), n. 94283, ord. L'IRRAGIONEVOLE INFALCIDIABILITÀ DELL'IVA NELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO commento di <i>Lorenzo del Federico e Simone Ariatti</i>	1299 1304
Composizione della crisi	Tribunale di Firenze, Sez. III, 23 gennaio 2018 IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE SOVRAINDEBITATO: I POTERI DEL LIQUIDATORE GIUDIZIALE SUL PATRIMONIO commento di <i>Mariacarla Giorgetti e Sergio Nadin</i>	1313 1316
Concordato preventivo	Corte d'Appello di Bologna 27 settembre 2017, decr. Tribunale di Modena 20 settembre 2017, decr. GLI ACCANTONAMENTI NEI PIANI DI RIPARTO CONCORDATARI commento di <i>Giacomo D'Attorre</i>	1321 1321 1323

QUESTIONI NELLA PRATICA

LE OFFERTE CONCORRENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO: LA DISCIPLINA DELL'ART. 163 B/SL.FALL. (PARTE I) a cura di <i>Francesca Bortolotti e Luca Mandrioli</i>	1331
---	-------------

il Fallimento Sommario

OSSERVATORI

LAVORO E FALLIMENTO

a cura di *Paolo Bonetti e Fabio Scaini*

1343

INTERNAZIONALE SULL'INSOLVENZA

a cura di *Patrizia De Cesari e Galeazzo Montella*

1350

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DI LEGITTIMITÀ

a cura di *Edoardo Staunovo Polacco*

1354

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DI MERITO

a cura di *Marco Spadaro*

1357

INDICI

INDICI ANALITICO ALFABETICO

1362

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

N. Abriani, S. Ambrosini, M. Arato, G. Cabras, G. Cavalli, P.F. Censoni, P. De Cesari, L. Del Federico, S. Fiore, E. Frascaroli Santi, A. Lanzi, F. Macario, F. Marelli, M. Montanari, I. Pagni, U. Patroni Griffi, M. Perrino, G. Presti, A. Rossi, R. Tiscini, G. Trisorio Liuzzi

Il Fallimento e le altre procedure concorsuali

Mensile di giurisprudenza e dottrina

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:
telefono 02 82476.570
e-mail: redazione.fallimento.ipsoa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

WOLTERS KLUWER ITALIA Servizio Clienti
telefono 02 824761 – telefax 02 82476.799
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/lfallimento

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Francesco Cantisani, Ines Attorresi, Tania Falcone

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

HANNO COLLABORATO

La selezione della giurisprudenza di legittimità
e' a cura dell'Avv. Dario Finardi

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con
scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche
responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

STAMPA

GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 10
dell'8 gennaio 1979

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con

il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono
rinnovati in assenza di disdetta da comunicarsi a
mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97 -
Edificio B3 - 20142 Milano, entro 60 gg prima della
data di scadenza per abbonamenti carta, entro 90 gg.
prima della data di scadenza per abbonamenti digitali.
L'abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di
abbonamento l'estensione on line della rivista,
consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/lfallimento
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/lfallimento

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio -
dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione 275,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: 255 + Iva 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio -
dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione 550,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di
sottoscrizione: 255,00

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del
20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla
rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters
Kluwer (<http://shop.wki.it/agenzie>) o inviando l'ordine
via posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano o
via fax al n. 0282476799 o rivolgendosi al Servizio
Informazioni Commerciali al n. 02 824761.
Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare
fotocopia del proprio tesserino identificativo
attestante l'appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul C/C/P. n. 583203 intestato a
WKI s.r.l. Gestione incassi - Via dei Missaglia n. 97 -
Edificio B3 - 20142 Milano

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella
causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di
abbonamento
Prezzo copia: € 33,00
Arretrati: prezzo dell'anno in corso
all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e
successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono
registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio
nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo
(SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di prote-
zione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del
trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità ammini-
strative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta
elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta
di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'accesso ai
dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione
per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro tratta-
mento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, non-
ché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei
dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al
trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia
S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

Insolvenza transfrontaliera

La disciplina dell'insolvenza transfrontaliera come fattore essenziale di una moderna riforma delle crisi d'impresa

di Chiara Lunetti

Prendendo spunto da alcune disposizioni delle recenti bozze di decreti delegati per la riforma del diritto concorsuale, con il contributo si affronta il tema dell'insolvenza transfrontaliera e si prende in esame il tema della giurisdizione per l'apertura di una procedura concorsuale e le azioni derivanti dalla procedura.

Premessa

Il 10 ottobre 2018 il Ministero della Giustizia ha licenziato e inviato al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze uno schema di decreto legislativo di attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155 (*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza*), con il quale è stato delineato un Codice della crisi e dell'insolvenza (nel seguito, il "Codice"), che dovrebbe sostituire del tutto la legge fallimentare risalente al 1942.

Il nuovo provvedimento si inserisce nel solco della riforma già tracciato dalla bozza di decreto delegato elaborato nel mese di dicembre 2017 dalla Commissione Rordorf (nel seguito, la "Bozza Rordorf") e ne riproduce il testo, apportandovi alcune modifiche non marginali (1).

Tra le novità originariamente previste dalla Bozza Rordorf, infatti, spiccava l'introduzione di una disciplina inerente l'insolvenza transfrontaliera.

Da un punto di vista strettamente definitorio, si configura insolvenza transazionale quando un debitore, con il proprio patrimonio, entra in contatto con diversi ordinamenti e, aperta una procedura concorsuale a suo carico, possono essergli ricondotti beni patrimoniali e rapporti giuridici localizzati nei diversi ordinamenti con cui è entrato in contatto (2).

La Bozza Rordorf dedicava all'istituto le disposizioni della Sezione IV, Capo II, Titolo I, rubricata "Giurisdizione internazionale" (3) e in parte anche quelle del Capo I, Titolo III, sulla "Giurisdizione concorsuale" (4). Nonostante la rubrica fosse imprecisa (meglio avrebbe potuto forse, il legislatore delegato, ricorrere alla locuzione "Insolvenza internazionale",

(1) Ci si riferisce allo schema di decreto delegato recante il codice della crisi e dell'insolvenza predisposto dalla Commissione Rordorf e trasmesso al Ministro Orlando in data 22 dicembre 2017. Il testo integrale, unitamente alle bozze dei decreti legislativi delle "Disposizioni per l'attuazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, norma di coordinamento e disciplina transitoria" e delle "Modifiche al Codice Civile", sono reperibili sul sito www.osservatorio-oci.org. Sulle modifiche apportate dal Codice al testo della bozza Rordorf non riguardanti la disciplina dell'insolvenza transfrontaliera, oggetto del presente contributo, si rinvia al breve commento della redazione de *Il Fallimentarista*, pubblicato in data 10 ottobre 2018.

(2) Così M. Vanzetti, *L'insolvenza transnazionale: storia del problema in Germania, in Italia e nei progetti di Convenzione internazionale*, Milano, 2006, 3.

(3) Gli articoli della Sezione IV avevano ad oggetto la competenza giurisdizionale (art. 14), la c.d. "procedura sintetica" (art. 14 bis), il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti stranieri relativi a procedure concorsuali (art. 14 ter) e, infine, norme di chiusura sulla cooperazione e la comunicazione (art. 14 quater).

(4) Gli artt. 29 e 30 del Capo I, Titolo III disciplinavano la giurisdizione italiana e il centro principale del debitore. In particolare, l'art. 29 prevedeva che "La giurisdizione italiana sussiste quando il debitore, in stato di crisi o di insolvenza, ha il centro degli interessi principali nello Stato. Sono fatte salve le norme dell'Unione europea e le convenzioni internazionali. La giurisdizione italiana sussiste altresì quando in Italia si trovano beni che appartengono a imprenditori che hanno il centro degli interessi principali all'estero e non è possibile aprire le procedure di cui al Capo III del

considerato che la Sezione IV non trattava unicamente di giurisdizione), nel loro complesso, tali disposizioni erano di non poco rilievo perché, in ossequio a quanto previsto dal legislatore delegante (5), regolamentavano alcuni aspetti fondamentali dell'insolvenza *cross-border*, ad oggi rimasti ancora privi di disciplina (6).

Si doveva, dunque, accogliere positivamente il rinnovato sforzo della riforma di aprire il nostro ordinamento alla prassi e agli *standard* internazionali in materia concorsuale transfrontaliera per tutti quei casi che non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa europea.

E tuttavia, tali disposizioni risultano pressoché stralciate dal testo del Codice, che conserva unicamente le disposizioni dedicate alla (sola) giurisdizione, per altro modificandole sostanzialmente (7).

In attesa di conoscere le sorti dello schema di decreto delegato (8), la nuova (annunciata) stagione di riforme del diritto della crisi d'impresa offre lo spunto per qualche riflessione.

Nello specifico, il quesito a cui si vuole cercare di dare una risposta con il presente contributo è rappresentato dall'individuazione dello "spazio di manovra" lasciato al legislatore italiano nell'introdurre una disciplina di diritto internazionale privato che regoli l'insolvenza transfrontaliera.

Ed infatti, non si può prescindere dalla considerazione che l'operatività di una adottanda regolamentazione nazionale in questa materia sarebbe del tutto residuale rispetto alla disciplina europea sulle procedure di insolvenza; con la conseguenza che l'analisi condotta in questa sede dovrà partire necessariamente da un confronto con quanto previsto dal Reg. (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (9) (d'ora in poi anche il "Regolamento").

Nelle prossime pagine, pertanto, si analizzeranno alcune tra le questioni che tradizionalmente si pongono all'interprete allorquando si trovi di fronte ad un caso di insolvenza transfrontaliera.

In particolare, si prenderà in considerazione il tema della giurisdizione, partendo anzitutto dall'ambito di applicazione del Regolamento e dalla nozione di COMI ivi prevista, per poi analizzare, anche sulla scorta di quanto previsto nel Codice e nella Bozza Rordorf, quali ulteriori criteri di collegamento (vale a dire gli elementi della fattispecie rilevanti per determinare il giudice dotato di giurisdizione e la legge applicabile) possano fondare la residuale competenza del giudice italiano ad aprire una procedura di crisi o di insolvenza con implicazioni transfrontaliere.

Ci si soffermerà, poi, sulle azioni derivanti e strettamente connesse alla procedura concorsuale, mettendo in luce, anche qui, il rapporto tra la

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015. In tal caso la competenza spetta al Tribunale di Roma". Tale disposizione doveva essere coordinata con l'art. 14, comma 1, a norma del quale "la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura concorsuale regolata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza".

(5) In base a quanto previsto dalla legge delega, "nell'esercizio della delega [...] il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 [...] relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE [...] nonché dei principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL)" (art. 1, comma 2, L. n. 155/2017).

(6) Non è la prima volta, invero, che al legislatore italiano si presenta l'opportunità di introdurre una disciplina *ad hoc* in tema di fallimento internazionale. La prima occasione mancata di riforma è rappresentata dalla Riforma del sistema di diritto internazionale privato (L. n. 218/1995), in cui nulla è stato previsto in ordine all'insolvenza con implicazioni transfrontaliere. Una seconda *chance* di riforma si è presentata pochi anni dopo, nel biennio 1999-2000, quando la c.d. Commissione Rovelli, nell'ambito della revisione sistematica del diritto commerciale, predispose un articolato volto a "colmare le lacune esistenti nel diritto italiano, tenendo conto della disciplina contenuta nel regolamento comunitario (il Regolamento (CE) 1346/2000, all'epoca neppure in vigore) e dare una soluzione autonoma alle questioni che possono sorgere a seguito dell'apertura di procedure di insolvenza a carattere transfrontaliero". Infine, anche nella L. n. 80/2005, la delega prevedeva, tra i criteri direttivi ed i principi ai quali si doveva attenere il Governo, il rispetto e la coerenza con la normativa europea. Eppure, il legislatore italiano non ha mai provveduto ad

introdurre una regola espressa per l'insolvenza transfrontaliera (extra-UE). Sulla necessità per il legislatore nazionale di elaborare una disciplina in ambito di insolvenza transnazionale si vedano S. Di Amato, *Le procedure di insolvenza nell'Unione Europea: competenza, legge applicabile ed efficacia transfrontaliera*, in questa *Rivista*, 2002, 639; L. Fumagalli, *Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 708; S. M. Carbone, *Una nuova ipotesi di disciplina italiana sull'insolvenza transfrontaliera*, in questa *Rivista*, 9/2000, 950; F. Corsini, *Profili transnazionali dell'azione revocatoria fallimentare*, Torino, 2000; S. M. Carbone, *Il c.d. fallimento internazionale, fra riforma del d.i.p. e normativa di diritto uniforme*, in *Dir. com. int.*, 1998, 633. C. Esplugues Mota, *Eficacia en España de los procedimientos concursales iniciados en el extranjero. Análisis del Ante-proyecto del Ley concursal*, 12 dicembre 1995, in Atti del convegno di Bruxelles del 23 novembre 1995, RDBB, 1997, 1149.

(7) Lasciando invariata la disposizione sistematica prevista dalla Bozza Rordorf, il Codice prevede due disposizioni sulla giurisdizione (l'art. 11 della Sezione IV, Capo II, Titolo I e l'art. 26 del Capo I, Titolo II). Non v'è più traccia nel nuovo testo, invece, delle previsioni di cui agli artt. 14 *bis* - 14 *quater* della Bozza Rordorf, che introducevano una disciplina relativa al riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti stranieri e ad altri istituti di insolvenza transfrontaliera.

(8) Si rammenta che il termine previsto per l'esercizio della delega, che è rimasto operante anche al sopraggiungere della fine della legislatura, scade per il nuovo Governo a novembre 2018. Secondo quanto riportato, il testo del provvedimento dovrebbe essere trasmesso al Consiglio dei Ministri entro fine mese.

(9) Il Reg. (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE 5 giugno 2015, n. L.141/19.

disciplina europea e l'applicazione delle disposizioni nazionali, per poi prendere in esame i confini della nozione di azione *insolvency related*.

La giurisdizione sull'insolvenza transfrontaliera: il Reg. (UE) 2015/848

Come annunciato, la prima questione che si intende affrontare è la giurisdizione.

L'idea è quella di individuare quali fattispecie possano essere oggetto di una norma sulla giurisdizione che sia introdotta da una riforma del diritto delle crisi di impresa.

A tal fine, è opportuno premettere qualche breve cenno sull'ambito di applicazione del Regolamento. Come noto, infatti, quest'ultimo prevede una disciplina sull'insolvenza transfrontaliera "intra-europea" (10), che - in virtù del principio che stabilisce il primato del diritto dell'Unione - è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri (esclusa la Danimarca (11)).

Pertanto, il Regolamento incide sul diritto nazionale, sostituendolo con una diversa e più ampia disciplina, valida in tutto il territorio dell'Unione europea. Con la conseguenza che una qualunque normativa interna sull'insolvenza transfrontaliera troverà applicazione solamente laddove sia esclusa l'operatività delle disposizioni europee (salvo non prevalgano ulteriori obblighi internazionali in materia).

Tanto premesso, la nozione da cui partire per delineare l'ambito di applicazione del Regolamento è quella di Centro degli interessi principali del debitore (generalmente identificato attraverso la sigla COMI, acronimo dell'inglese *Centre of main interest*), che, nel quadro del sistema europeo, svolge un ruolo centrale (12).

Ed infatti, esso ricopre, contemporaneamente, la funzione di criterio generale di applicazione del Regolamento, di titolo giurisdizione per l'apertura

della procedura di insolvenza principale e, infine, sotto il profilo sostanziale, costituisce il parametro per l'individuazione della *lex concursus* applicabile alla procedura (13).

Partendo dalla sua definizione, l'art. 3.1 del Regolamento precisa che per COMI si deve intendere "il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi". Il Regolamento, poi, ne specifica la portata, introducendo alcune presunzioni *iuris tantum*, che rivelano l'approccio pragmatico e fattuale adottato dalla giurisprudenza della CGUE nell'interpretazione della nozione in esame, successivamente codificato a livello normativo (14).

E così, per le società e le persone giuridiche, si presume che il COMI sia il luogo in cui si trova la sede legale, ma il Regolamento specifica altresì che "il giudice competente di uno Stato membro dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello Stato membro. Nel caso di una società, tale presunzione dovrebbe poter essere respinta se l'amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede legale e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, sono situati in tale altro Stato membro" (Considerando 30).

Preme osservare, per altro, che l'interpretazione di COMI, in quanto nozione autonoma, deve essere effettuata alla luce dei principi indicati dalla giurisprudenza europea e dal Regolamento, per garantire un'applicazione uniforme, svincolata da significati attribuiti a livello domestico (15).

Si è appena detto che il COMI è criterio generale di applicazione del Regolamento (16). Ciò significa che l'unico parametro che assume rilevanza è che

(10) Ciò significa che sono esclusi dalla sua applicazione sia gli effetti che un c.d. "fallimento comunitario" spiega in uno Stato terzo, sia gli effetti che una procedura aperta in uno Stato terzo produce in uno Stato membro.

(11) Il Considerando 88 prevede che "la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione". Ai sensi degli artt. 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca 22, allegato al T.F.U.E. e al T.U.E., la Danimarca non è vincolata agli atti europei approvati in forza delle competenze previste dal Titolo V del T.F.U.E.

(12) La centralità del COMI in materia concorsuale è stata tradotta dalla dottrina inglese con l'espressione "*comicile*", accostandone il ruolo fondamentale a quello che il domicilio (*domicile*) ricopre nel sistema del Regolamento sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (oggi, il Reg. (UE) 1215/2012, Bruxelles I bis).

Sul punto si veda S. Bariatti, *L'applicazione del Regolamento CE n. 1346/2000 nella giurisprudenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 673-700; P. De Cesari, *L'onere della prova del "centro degli interessi principali del debitore"*, in questa *Rivista*, 1, 2009, 65-73.

(13) L'art. 7.1 del Regolamento prevede, infatti che "salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura".

(14) Non è questa la sede per approfondire la lunga evoluzione interpretativa che ha portato alla formulazione dell'attuale nozione di COMI. Sul punto si rimanda a S. Bariatti, G. Corno, *Il centro principale degli interessi*, in *Il Fallimentarista*, 7 settembre 2016.

(15) R. Mangano, *Interpretation and the Role of the CJEU*, in R. Bork - R. Mangano, *European Cross-Border Insolvency Law*, Oxford, 2016, 30 ss.

(16) Secondo il Considerando 25 "il presente regolamento si applica unicamente alle procedure relative ad un debitore il cui

il COMI del debitore sia localizzato nel territorio di uno Stato membro (con l'eccezione della Danimarca). E ciò, per altro, anche nel caso in cui si tratti di un soggetto costituito secondo la legge di uno Stato terzo che abbia la sua sede statutaria fuori dall'Unione europea (17).

In quanto titolo di giurisdizione, poi, il COMI ripartisce la giurisdizione dei giudici degli Stati membri ad aprire procedure di insolvenza cc.dd. "principali" (18). Il Regolamento prevede, invero, in ossequio al modello dell'universalità limitata su cui è fondato, due tipi di procedure: una procedura principale - con portata universale ed effetti su tutti i beni del debitore - e una procedura secondaria - con effetti limitati ai beni situati nel luogo in cui il debitore abbia una dipendenza (19).

Ed infatti, secondo quanto previsto dall'art. 3.1 del Regolamento, sono competenti ad aprire una procedura d'insolvenza principale i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il COMI del debitore. Con la precisazione di cui all'art. 3.2, secondo cui se il COMI è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza secondaria a carico dello stesso debitore, se questi, nel territorio di tale altro Stato membro, possiede una dipendenza (20).

Ai fini della presente indagine si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che rispetto al previgente Reg.

(CE) 1346/2000 (21), il Regolamento attuale ha ampliato notevolmente il proprio ambito di applicazione materiale (22).

Se, infatti, la disciplina precedente si applicava solo alle procedure concorsuali fondate sui requisiti dell'insolvenza, dello spossessamento del debitore e della nomina di un curatore, il Regolamento ha esteso la propria disciplina anche alle procedure di pre-insolvenza, alle ristrutturazioni e alle soluzioni concordate, includendo quindi anche le procedure aperte a carico di imprese che, pur non versando in uno stato di conclamata insolvenza, siano in uno stato di difficoltà economica comunque suscettibile di minare la continuità aziendale (23).

Sicché, avendo riguardo alle procedure concorsuali italiane elencate nell'Allegato A, è difficile ritenere che, laddove il COMI sia localizzato in Italia, si possa escludere l'applicazione della normativa europea per effetto di un'esclusione *ratione materiae* (24).

Tanto premesso, e ricostruito nei predetti termini l'ambito di applicazione del Regolamento, si deve ritenere che il giudice italiano chiamato a pronunciarsi sull'apertura di una procedura sia tenuto ad applicare il Regolamento (i) nel caso in cui il COMI del debitore sia situato in Italia, aprendo una procedura principale; oppure (ii) nel caso in cui all'interno del territorio italiano sia localizzata una dipendenza, aprendo una procedura territoriale,

centro degli interessi principali è situato all'interno dell'Unione". Si veda inoltre il pgf. 44 della Relazione Virgós-Shmidt riprodotta in G. Moss, I. Fletcher (eds.), *The EC Regulation on Insolvency Proceedings: A commentary and Annotated Guide*, Oxford, 2002.

(17) Si vedano in proposito i casi *BRAC Rent-a-Car International inc.*, 7 febbraio 2003 (Lloyd, J.), [2003] EWHC (Ch) 128 e *Ci4Net*, 20 maggio 2004, entrambi citati da S. Bariatti, *L'applicazione del Regolamento CE n. 1346/2000 nella giurisprudenza*, in *Rivista di Diritto processuale*, 2005, 676. Si veda sul punto anche P. Nabet, *Champ d'application*, in G. Cuniberti - P. Nabet - M. Raimon (a cura di), *Droit européen de l'insolvabilité*, Issy-les-Moulineaux, 2017, 62.

(18) È bene precisare che il Regolamento individua unicamente la giurisdizione dello Stato membro i cui giudici possono aprire la procedura concorsuale. È demandata alle norme interne, invece, l'individuazione della competenza territoriale.

(19) Nel sistema previsto dal Regolamento, la dipendenza opera quale criterio attributivo della giurisdizione alternativo e subordinato rispetto al COMI. Ed infatti, ai sensi del Regolamento, non può aprirsi una procedura territoriale nello Stato in cui sia localizzata una dipendenza, se il COMI dello stesso debitore non è situato in un altro Stato membro. Si veda L. Daniele, *Il Regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza spunti critici*, in *Il diritto fallimentare delle società commerciali*, 597.

(20) Il Regolamento prevede una nozione autonoma di dipendenza, intendendosi per essa un "qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni" (art. 2, 1, lett. h) del Regolamento).

(21) Il Reg. (CE) 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE del 3 giugno 2000, n. L.160/1.

(22) Ai sensi dell'art. 1, il Regolamento "si applica alle procedure concorsuali pubbliche, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione, a) un debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un amministratore delle procedure di insolvenza, b) i beni e gli affari di un debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice, oppure c) una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali è concessa da un giudice o per legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché le procedure per le quali è concessa la sospensione prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e, qualora non sia stato raggiunto un accordo, siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b)".

(23) G. L. Candito, *La revisione del regolamento sulle procedure d'insolvenza: L'ampliamento dell'ambito applicativo del Regolamento UE 848/2015 a sostegno della continuità aziendale: le procedure ricomprese nell'allegato A alla luce dei nuovi istituti della legge fallimentare italiana*, reperibile sul sito della Società italiana di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea, www.sidiblog.org.

(24) G. Montella, *L'ambito di applicazione del Regolamento 2015/848*, in P. De Cesari - G. Montella, *Il nuovo diritto europeo della crisi d'impresa, il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure d'insolvenza*, Torino, 2017, 15 ss.

purché il COMI del debitore sia situato in uno Stato membro.

[Segue] le norme sulla giurisdizione internazionale previste dal Codice

Alla luce di quanto illustrato nel paragrafo precedente, si comprende ora come lo spazio per l'operatività delle norme interne di diritto internazionale privato sia limitata alle residuali ipotesi in cui (a) il COMI del debitore non sia localizzato nell'Unione europea, bensì in uno Stato terzo o in Danimarca; oppure (b) una procedura di crisi o di insolvenza sia esclusa *ratione materiae* dalla disciplina europea (ipotesi quest'ultima che, come si è visto, risulta priva di rilievo, posto che ormai tutte le procedure previste dall'ordinamento italiano ricadono in certa misura automaticamente nell'ambito di applicazione del Regolamento).

In questi casi, come si è detto *supra*, il giudice italiano non potrà applicare il Regolamento e dovrà, invece, utilizzare autonomi e diversi criteri di giurisdizione e collegamento, previsti dalle norme nazionali di diritto internazionale privato.

Ed è proprio questo lo spazio "residuo" in cui dovrebbe intervenire la riforma, stante l'assenza di una disciplina nazionale sul punto (25).

Il tema è stato affrontato anche dal Codice, che agli artt. 11 e 26 - entrambi (erroneamente) dedicati alla giurisdizione - ha introdotto una disciplina specifica sul punto.

Ed infatti, l'art. 11 prevede che il giudice italiano sia competente a conoscere della domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza quando il debitore abbia in Italia (i) il centro degli interessi principali o (ii) una dipendenza.

A norma dell'art. 26, inoltre, la giurisdizione italiana sussiste anche qualora a carico dell'imprenditore che abbia all'estero la sede principale dell'impresa (in stato di insolvenza o di crisi) sia "stata aperta analoga procedura all'estero" (26).

A prescindere da ogni valutazione sull'auspicabile riunione delle disposizioni circa la giurisdizione (27), si osserva preliminarmente che il Codice configura (correttamente) il rapporto tra le due normative (quella europea e quella di diritto internazionale privato interno) in termini di residualità (come confermato dall'inciso "salve le norme dell'Unione europea", presente sia nel testo dell'art. 11 sia in quello dell'art. 26).

Leggendo congiuntamente le due disposizioni, pertanto, si deduce che, in relazione all'apertura di una procedura di crisi o di insolvenza, la giurisdizione è attribuita ai giudici italiani in tre ipotesi, ovvero quando:

- (a) il COMI del debitore è in Italia (artt. 11);
- (b) in Italia sia localizzata una dipendenza (art. 11);
- (c) sia stata aperta una procedura concorsuale a carico del debitore che abbia la sede principale dell'impresa all'estero (art. 26).

Il testo proposto parrebbe suggerire che il centro degli interessi principali operi, quale titolo di giurisdizione, anche al di là dell'applicazione del Regolamento, per quelle ipotesi in cui la disciplina europea non trovi applicazione. Vale a dire, il COMI "italiano" previsto dal Codice, sembrerebbe configurare una regola generale di giurisdizione ulteriore e autonoma, che soccorre in tutti quei casi in cui il COMI "europeo" non possa fondare la giurisdizione del giudice italiano (o di altro Stato membro).

L'intento della norma parrebbe ovvio: il COMI dovrebbe individuare un unico criterio di competenza internazionale, valido sia nei confronti dell'Unione che dei Paesi terzi.

E tuttavia, una tale configurazione della giurisdizione non sembrerebbe possibile alla luce di quanto si è detto sino ad ora circa l'ambito di applicazione del Regolamento.

Si tratta allora di comprendere l'effettiva portata della nozione di *centro degli interessi principali* all'interno del Codice e di ricostruire in che rapporto esso si ponga con il COMI "europeo".

(25) In assenza di una disciplina specificamente deputata a regolare la giurisdizione internazionale in materia fallimentare, l'orientamento maggioritario riteneva che l'art. 9 l.fall. valesse anche quale criterio per radicare la giurisdizione del giudice concorsuale italiano, in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, ultima parte della L. n. 218/1995, a mente del quale "la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio". Si veda sul punto R. Amatore, *Sub art. 9*, in F. Di Marzio (diretto da), *Codice della Crisi d'impresa*, Milano, 2017.

(26) Si osserva come, rispetto alla formulazione prevista dalla Bozza Rordorf, la disposizione di cui all'art. 26 del Codice (prima art. 29) sia stata profondamente riformata rispetto al testo originariamente proposto. Ed infatti, l'art. 29 prevedeva che "La

giurisdizione italiana sussiste quando il debitore, in stato di crisi o di insolvenza, ha il centro degli interessi principali nello Stato. Sono fatte salve le norme dell'Unione europea e le convenzioni internazionali. La giurisdizione italiana sussiste altresì quando in Italia si trovano beni che appartengono a imprenditori che hanno il centro degli interessi principali all'estero e non è possibile aprire le procedure di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015. In tal caso la competenza spetta al Tribunale di Roma".

(27) Sorprende, per altro, che il Codice non abbia posto rimedio alla duplicazione delle norme sulla giurisdizione, che nella Bozza Rordorf era frutto di un'evidente svista, probabilmente dovuta alle tempistiche ristrettissime in cui aveva operato la Commissione.

Opinioni Fallimento

Le interpretazioni possibili sembrano due, ancorché nessuna si riveli del tutto soddisfacente.

Secondo una prima lettura, il COMI italiano coinciderebbe *sic et simpliciter* con quello europeo.

Questa interpretazione muove da tre considerazioni. La prima è che il Centro degli interessi principali del debitore (COMI) viene definito dal Codice come il “luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi” (art. 2, comma 1, lett. m). Non sfuggirà come questa definizione riproponga, in termini pressoché identici, quella dell’art. 3.1 del Regolamento.

In secondo luogo, come previsto anche nel Regolamento, l’art. 27, comma 3 del Codice (in tema di competenza per materia e per territorio) introduce un sistema di presunzioni volte a facilitare l’individuazione del COMI (28). Tali presunzioni, analogamente a quanto avviene in ambito europeo, sono declinate nelle diverse ipotesi in cui il debitore sia una società o una persona giuridica, ovvero una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, o una persona fisica che non svolga una tale attività (29).

Un’ultima considerazione, forse più semplicistica, riguarda, poi, la coincidenza lessicale delle due nozioni (e in effetti, COMI è l’acronimo dell’inglese *centre of main interest*).

Se così fosse (se cioè le due nozioni dovessero considerarsi coincidenti) la disciplina sulla giurisdizione prevista dal Codice - nella parte in cui si riferisce al COMI - dovrebbe essere considerata come una mera riproduzione delle disposizioni del Regolamento.

Un’interpretazione di questo genere, tuttavia, renderebbe del tutto superflue quelle previsioni del Codice che radicano la giurisdizione italiana per l’ipotesi in cui il COMI sia localizzato nello Stato, poiché, come si è già detto nel precedente paragrafo, in questo caso a trovare applicazione non può che essere la

disciplina del Regolamento e nessun’altra, tanto più che il Regolamento è applicabile anche laddove il debitore abbia la sua sede statutaria in uno Stato terzo (30).

Una seconda interpretazione, invece, porterebbe a ritenere che il legislatore italiano abbia voluto utilizzare, quale autonomo criterio di collegamento, una nozione di COMI “nazionalizzata”, ispirata e in parte mutuata da quella europea, senza però sufficientemente differenziarla da quest’ultima.

Ed infatti, a ben vedere, la nozione di COMI delineata dagli artt. 2 e 27, comma 3 del Codice, per alcuni aspetti non secondari, si discosta dalla disciplina europea.

Tra le differenze, anzitutto, si rileva che le presunzioni previste dall’art. 27, comma 3 sembrano essere presunzioni *iuris et de iure*, che non ammettono alcuna prova contraria (31). Ed invero, il dettato normativo si limita a prevedere alcuni criteri - che paiono essere alternativi e sussidiari tra loro - per l’individuazione del COMI, senza prevedere alcuna possibilità di superare la localizzazione da questi operata.

E così, a titolo esemplificativo, il COMI delle persone giuridiche dovrà essere localizzato tassativamente presso la sede legale risultante dal registro delle imprese, anche laddove elementi fattuali e riconoscibili a terzi portino a ritenere, invece, che questa non coincida con la sede effettiva. Solo in mancanza, potrà soccorrere l’individuazione della sede effettiva dell’attività abituale (criterio, questo, che parrebbe più in linea con la nozione di COMI europea) e, ancora in subordine, verranno impiegati i criteri nazionali della residenza, del domicilio, dell’ultima dimora nota e del luogo di nascita del rappresentante legale della persona giuridica (art. 27, comma 3, lett. c).

Questa scelta - che predilige in prima battuta una concezione di sede statutaria quale centro meramente formale degli interessi del debitore - differisce

(28) Più in particolare, l’art. 27, comma 3 del Codice specifica che “Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.”

(29) Anche la Bozza Rordorf prevedeva un sistema di presunzioni relative al COMI (del tutto coincidente con quello attualmente previsto dal Codice) all’art. 30 del Capo I, Titolo III (rubricato “Centro degli interessi principali”). La nuova collocazione delle presunzioni sul COMI tra le norme dedicate alla

competenza operata dal Codice pare più in linea con gli obiettivi fissati all’art. 2, comma 1, lett. f), della legge delega, in cui si richiede di utilizzare la nozione di COMI “definita dall’ordinamento dell’Unione europea”, non tanto come titolo per fondare la giurisdizione italiana, quanto piuttosto come criterio per ripartire la competenza territoriale interna, così adeguando alla disciplina europea il criterio della sede principale, impiegato dall’attuale art. 9 l.fall.

(30) Per altro, vale la pena sottolineare come, in virtù del primato e della diretta applicabilità del Regolamento in quanto fonte europea al legislatore nazionale sarebbe preclusa qualunque opera di “nazionalizzazione” del diritto comunitario. E ciò sia nel caso in cui la norma rielabori il precetto europeo, inserendolo nel quadro di un nuovo precetto di diritto interno, sia in ipotesi di sua riproduzione fedele.

(31) Così in relazione all’art. 30 della Bozza Rordorf, M. Fabiani, *Giurisdizione e competenza nella riforma organica della legge fallimentare*, in *Judicium*, 1, 2018, 12.